

Prot 2456

Sant'Ambrogio, 27/06/2013

Spett.le

Ditta

Un operatore ha presentato i seguenti quesiti:

- *In riferimento alla risposta al quesito Prot.2384 da Voi pubblicata in data 24 giugno 2013, rileviamo che*
la precisazione Punto 1 :”..impone ai concorrenti di non formulare offerte economiche che esprimano una percentuale di rivalsa inferiore all'1,30%... l'offerta economica, necessariamente non inferiore alla soglia dell'1,30%(quale percentuale di rivalsa).... ”, appare incongrua rispetto alle indicazioni contenute nel disciplinare di gara a pagina 18 (BUSTA C : OFFERTA ECONOMICA) che al terzo capoverso recita: “non saranno accettate offerte che non salvaguardino il costo del lavoro ed una percentuale minima per i costi vivi per l'effettuazione del servizio (1,15%), ne offerte che superino la soglia del 1,30%.”

Questa incongruenza ci impedisce di formulare l'offerta economica, di conseguenza in attesa un ulteriore definitivo chiarimento vi chiediamo di valutare la possibilità di concedere un breve rinvio alla presentazione delle offerte.

In riferimento alla richiesta di differimento dei termini di presentazione offerta per asserita contraddittorietà della disciplina dell'offerta economica si rappresenta che l'istanza non può essere accolta per i seguenti motivi.

La clausola del disciplinare secondo cui **"Non saranno accettate offerte che non salvaguardino il costo del lavoro ed una percentuale minima per i costi vivi per l'effettuazione del servizio (1,15%), nè offerte che superino la soglia del 1,30%"** è volta a presidiare l'esigenza che gli operatori economici formulino offerte adeguate e congrue e, quindi, evitare che offerte troppo basse possano atteggiarsi in termini idonei a ledere il principio concorrenziale.

La formulazione del bando è in ogni caso coerente con la circostanza per la quale l'offerta economica verrà formulata in termini di percentuale di rivalsa.

Pertanto e diversamente da quanto accade negli appalti in cui si chiede agli offerenti di formulare lo sconto percentuale su di un importo economico a base d'asta, nel caso di specie più alta sarà la percentuale di rivalsa offerta meno favorevole sarà l'offerta per la stazione appaltante (si veda in questo senso anche la formula matematica indicata nel disciplinare per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica).

In questa prospettiva il disciplinare ha chiaramente indicato l'obbligo di non superare la soglia del 1,30%, quale soglia (minima) oltre la quale la percentuale di rivalsa non potrà essere accolta con conseguente inammissibilità dell'offerta.

Data questa premessa, si ribadisce quanto già esposto nella risposta a precedente quesito pubblicata sul sito di questa stazione appaltante, ossia che:

la clausola del disciplinare secondo cui **"Non saranno accettate offerte che non salvaguardino il costo del lavoro ed una percentuale minima per i costi vivi per l'effettuazione del servizio (1,15%), nè offerte che superino la soglia del 1,30%"** impone ai concorrenti di non formulare offerte economiche che esprimano una percentuale di rivalsa (c.d. "margine di Agenzia") inferiore all'1,30%, atteso che una percentuale di rivalsa inferiore a tale soglia risulterebbe sintomatica di un'offerta inadeguata. In ogni caso, l'offerta economica, necessariamente non inferiore alla soglia del 1,30% (quale percentuale di rivalsa), dovrà pur sempre garantire la salvaguardia del costo del lavoro e la percentuale dei costi vivi per l'effettuazione del servizio (1,15%).

(Pertanto e a mero titolo esemplificativo non saranno ammesse offerte economiche che dovessero esprimere una percentuale di rivalsa del 1,27%).

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra M. Brizio